

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE ” – “Sostegno all’innovazione per le imprese” - DDG N. 2174 DEL 05/08/2025 | AZIONE 1.1.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.	
FAQ	Chiarimento
1. Qual è il regime di aiuto previsto per l’Azione 1.1.2?	➤ L’Azione è attuata esclusivamente in regime di esenzione, ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come previsto dal combinato disposto degli artt. 3.4 e 3.5 dell’Avviso.
2. L’Azione 1.1.2 prevede aiuti in de minimis?	➤ L’intervento non prevede l’utilizzo del regime “de minimis”.
3. Le imprese che operano nel settore agricolo possono partecipare?	➤ L’art. 2.1, comma 6, lett. esclude esplicitamente specifici settori, qui di seguito riportati <i>Non sono ammissibili ai benefici del presente Avviso i Soggetti Proponenti che configurino la propria attività economica, identificata come prevalente, rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 ricadenti nei seguenti settori:</i> ➤ <i>ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:</i> ▪ <i>Settore della pesca e dell’acquacoltura;</i> ▪ <i>Settore della produzione primaria di prodotti agricoli;</i> ▪ <i>Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</i> ▪ <i>Settore carbonifero (in relazione agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone).</i> ➤ <i>ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058:</i> ▪ <i>La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;</i> ▪ <i>le imprese che svolgono attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.</i>
4. I liberi professionisti o ditte individuali possono essere fornitori?	➤ Come previsto all’art.3.1 (4) i servizi (ex art. 28 RGE) oggetto dell’agevolazione devono essere erogati da fornitori terzi indipendenti e qualificati, nel rispetto del principio di separazione tra beneficiario e prestatore e devono essere forniti da uno o più soggetti esclusivamente rispondenti alle seguenti tipologie: ▪ Poli di Innovazione , ai sensi dell’articolo 2, punto 92, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti, volti a incentivare le attività innovative, la condivisione di infrastrutture e la cooperazione tra imprese e altri organismi rilevanti; ▪ Infrastrutture di Ricerca, ai sensi dell’articolo 2, punto 91, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ossia impianti, risorse e servizi utilizzati dalla comunità scientifica per la ricerca nei rispettivi settori; ▪ Infrastrutture di Prova e di Sperimentazione , ai sensi dell’articolo 2, punto 98-bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero strutture prevalentemente utilizzate dalle PMI per attività di test e sviluppo di nuovi prodotti o servizi; ▪ Organismi di Ricerca , ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 - il cui scopo principale sia svolgere e diffondere attività di ricerca, anche laddove svolgano attività economiche in regime di contabilità separata- limitatamente alla messa a disposizione di personale altamente qualificato per l’impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.; ▪ Grandi Imprese, imprese che non soddisfano i criteri dimensionali di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014,), limitatamente alla messa a disposizione di personale altamente qualificato per l’impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.; ▪ Enti accreditati per il rilascio di certificazioni di processo, prodotto o competenze, secondo standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale, in coerenza con le finalità dell’Azione 1.1.2 e con gli ambiti dell’innovazione, della transizione digitale e della sostenibilità ambientale (es. consulenza per l’adozione di tecnologie abilitanti, supporto alla transizione digitale e verde, sviluppo organizzativo, certificazioni, ecc.). ▪ Società di consulenza specializzate , intese come soggetti giuridici operanti stabilmente sul mercato, con struttura organizzativa dedicata e comprovata esperienza professionale almeno biennale nella fornitura di servizi specialistici di sostegno all’innovazione (...). Tali società devono dimostrare di operare in maniera continuativa nei settori dell’innovazione tecnologica, della trasformazione digitale, del trasferimento tecnologico o della valorizzazione della proprietà intellettuale, anche attraverso personale interno con comprovate qualificazioni e curriculum professionali coerenti con i servizi offerti.
5. Una società di consulenza in R&S può essere fornitore qualificato?	➤ Sì, se possiede struttura dedicata, esperienza, operatività nei settori ammissibili (es. digitalizzazione, trasferimento tecnologico) secondo quanto previsto all’art. 3.1, comma 4.
6. Come si calcolano i costi orari del personale impiegato nei servizi?	➤ L’Avviso non prevede il personale interno del beneficiario tra le spese ammissibili, prevede tuttavia (art.3.1, comma 2, lett. B) tra gli interventi finanziabili l’inserimento temporaneo di competenze specialistiche: “ <i>In coerenza con quanto disposto all’art.28, comma 2, lett. b) del RGE comprende esclusivamente il supporto all’introduzione, su base temporanea, di personale altamente qualificato proveniente da organismi di ricerca e diffusione della conoscenza o da grandi imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per funzioni di nuova creazione presso l’impresa beneficiaria e senza sostituzione del personale esistente. Tali servizi hanno carattere immateriale e consistono in attività di trasferimento di competenze, know-how e metodologie innovative senza implicare acquisto di attrezzature o infrastrutture di supporto.</i> ”

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE ” – “Sostegno all’innovazione per le imprese” - DDG N. 2174 DEL 05/08/2025 AZIONE 1.1.2 PR FESR SICILIA 2021-2027	
7. È possibile presentare domanda sia per Azione 1.1.2 che per Azione 1.2.2?	➤ Sì, purché non ci sia sovrapposizione di spese e finalità, come stabilito all’art. 3.4, comma 2.
8. Chi partecipa ad altre Azioni (es. 1.1.3 o 1.4.1) può accedere alla 1.1.2?	➤ No, le MPMI che partecipano ai programmi sostenuti da tali Azioni sono escluse dall’Azione 1.1.2, come indicato all’art. 3.4, comma 7.
9. L’esclusione vale anche per l’impresa proponente, non solo aderente?	➤ La partecipazione è ammessa se non si configurano duplicazioni o cumuli, né con riferimento alle stesse spese né ai medesimi output e finalità di intervento.
10. Uno studio odontoiatrico in forma di S.r.l. è ammissibile?	➤ Sì, se rientra tra le MPMI e non è escluso per ATECO o settore, come da art. 3, comma 1. La verifica spetta in fase istruttoria.
11. Come si identifica una società di consulenza specializzata?	➤ È definita all’art. 3.1, comma 4: “ <i>Società di consulenza specializzate, intese come soggetti giuridici operanti stabilmente sul mercato, con struttura organizzativa dedicata e comprovata esperienza professionale almeno biennale nella fornitura di servizi specialistici di sostegno all’innovazione riconducibili alle macro-tipologie di cui al precedente comma 2 (B). Tali società devono dimostrare di operare in maniera continuativa nei settori dell’innovazione tecnologica, della trasformazione digitale, del trasferimento tecnologico o della valorizzazione della proprietà intellettuale, anche attraverso personale interno con comprovate qualificazioni e curriculum professionali coerenti con i servizi offerti.</i> ”
12. È previsto un elenco ufficiale dei fornitori ammessi?	➤ No, non esiste elenco ufficiale. La valutazione dell’ammissibilità avviene caso per caso, in base ai requisiti dell’art. 3.4 e dell’Avviso.
13. Una rete d’impresa può essere considerata Polo di Innovazione?	➤ Sì, se rispetta i requisiti dei soggetti beneficiari di cui all’art. 2.1 (commi 1-6) dell’Avviso e se al contempo rispetta la definizione dell’art. 2, punto 92 del Reg. (UE) 651/2014, come richiamato all’art. 1.4 dell’Avviso.
14. È possibile candidare progetti distinti su più Azioni?	➤ Sì, purché non ci siano sovrapposizioni di spese. Ogni progetto deve essere autonomo e coerente con gli obiettivi dell’Azione di riferimento.
15. È possibile proporre progetti per software IA nell’Azione 1.1.2?	➤ Sì, se il progetto riguarda ad esempio servizi di consulenza specialistica finalizzati all’innovazione o comunque costi previsti dall’art.3.4 (2)
16. Quali spese sono ammissibili?	➤ L’Art. 3.4 dell’avviso descrive ed elenca in modo esaustivo le cinque tipologie di spese ammissibili; nell’Appendice 2 si definisce nel dettaglio i servizi riconducibili a ciascuna tipologia.
17. Qual è la procedura di domanda?	➤ La procedura è descritta al par. 4 e 5 dell’Avviso. La domanda va presentata tramite piattaforma regionale, con la documentazione richiesta. Per chiarimenti, è disponibile l’indirizzo e-mail indicato all’art. 6.3.
18. Le microimprese possono presentare progetti da €75.000 IVA inclusa?	➤ All’art. 3.2 si prevedono i seguenti massimali: sono eleggibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso gli interventi finanziabili di cui al precedente paragrafo 3.1. il cui costo complessivo risulti compreso - nel rispetto di quanto previsto al successivo art.3.5- tra le seguenti soglie articolate per classi dimensionali di impresa: A. Soglia massima: ○ € 60.000,00 per le microimprese; ○ € 100.000,00 per le piccole imprese; ○ € 150.000,00 per le medie imprese. B. Soglia minima: ▪ € 40.000 EUR soglia applicabile alle micro, piccole, medie imprese.